

Pers. Tecn/amm. Profess. Il qual. CCNI bienni economici Dirigenti retr. pos. e risult. 2006 Dirigenti ccni bienni economici Dirigenti e profess. I e II ripart. Fondo Pers. Tecn/amm. Operative fondo 2007 dirigenti fondo 2006	positivo positivo con chiarimenti positivo positivo con chiarimenti positivo positivo con chiarimenti positivo
I.C.E. Dirigenti, profess. Aree profess. A,B e C	positivo
CONSIGLIO PER LA RICERCA E SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA (CRA) Tabelle di equiparazione	positivo
CONSIGLIO PER LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA REGIONE SICILIANA FUA 2008	positivo
UNIRE Ceni 2007 Ceni personale aree professionali 2008	positivo positivo
ISPRA (ex APAT) Accessorio 2006-2007-2008-2009	positivo con chiarimenti
CROCE ROSSA ITALIANA Professionisti e medici fondo 2006-2008 Fondo anno 2008 Fondi area medica – professionisti e dirigenti Anni 2002-2003-2004-2005 Aree professionali fondo 2007	positivo con precisazioni positivo con condizioni positivo con precisazioni positivo con chiarimenti
INAIL Aree professionali, professionisti, medici e Dirigenti 2008	positivo
IPSEMA Dirigenti fondi 2007-2008 Tratt. accessorio 2008 professionisti Tratt. accessorio aree profess. A-B e C 2008 Tratt. access. Professionisti 2006-2007	positivo positivo positivo positivo
ENPALS CCNI 2006-2009-FUA 2008	positivo con precisazioni
ISPESL Fua 2008	positivo
INPDAP Dirigenti e professionisti 2008 Aree A,B,c C-ruoli ad esaurimento 2008	positivo positivo con precisazioni
INPS Dirigenti-professionisti e medici 2008 Aree e ruolo ad esaurimento 2008 Personale anno 2007	positivo positivo con precisazioni

5.3.4 Le categorie di personale sottoposte a procedimenti negoziali

In deroga alle generali disposizioni normative del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alcune categorie di personale puntualmente indicate all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo - Forze di polizia e Forze armate, Vigili del fuoco, carriere diplomatica e prefettizia, dirigenti penitenziari - non sono sottoposte alla contrattazione collettiva di tipo privatistico svolta dall'ARAN e dalle organizzazioni sindacali, ma, per espressa previsione, "rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti".

In sintesi, con riguardo alla fonte di produzione della disciplina sul rapporto di lavoro, tali categorie ricadono nei "procedimenti negoziali", all'esito dei quali viene emanato un decreto del Presidente della Repubblica, che recepisce il contenuto di accordi sindacali e di concertazione con le rappresentanze interessate.

Le trattative per la definizione degli accordi sindacali e di concertazione, poi recepiti nel decreto del Presidente della Repubblica, si svolgono presso il Dipartimento della funzione pubblica tra la delegazione di parte pubblica, - composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dagli altri Ministri interessati o Sottosegretari delegati - e le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica in base ai criteri vigenti nel pubblico impiego per l'accertamento della rappresentatività (dato associativo; dato elettorale).

Per le Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica) e per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Carabinieri, Guardia di finanza), ai procedimenti negoziali intervengono le rappresentanze militari del personale (sezioni COCER).

I decreti del Presidente della Repubblica emanati, per ciascuna categoria di personale, a conclusione del procedimento negoziale, disciplinano le materie espressamente indicate dalle disposizioni di legge di riferimento, tra le quali, in particolare, il trattamento economico fondamentale ed accessorio.

Per completezza, si aggiunge che esiste, tuttavia, anche una parte residuale di personale pubblico, comprendente, in particolare, i Dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, i Professori e i Ricercatori universitari, gli Avvocati dello Stato, il personale delle Magistrature e di alcune Autorità amministrative indipendenti, che, pur rientrando tra il personale non contrattualizzato, non risulta sottoposto a procedura di negoziazione.

Categorie di personale in regime di diritto pubblico, biennio economico 2008 – 2009. Anno 2008.**CATEGORIE DI PERSONALE**

Forze di polizia ad ordinamento civile (*Personale non dirigente*)

- *Polizia di Stato*
- *Corpo di polizia penitenziaria*
- *Corpo forestale dello Stato*

Forze di polizia ad ordinamento militare (*Personale non dirigente*)

- *Arma dei Carabinieri*
- *Corpo della guardia di finanza*

Forze armate (*Personale non dirigente*)

- *Esercito*
- *Marina (comprese le Capitanerie di porto)*
- *Aeronautica*

Vigili del fuoco (*Personale non direttivo e non dirigente*)

Vigili del fuoco (*Personale direttivo e dirigente*)

Carriera prefettizia

Carriera diplomatica

Carriera dirigenziale penitenziaria

I decreti del Presidente della Repubblica emanati nel 2008

Nel corso del 2008, sono stati avviati e portati a termine i procedimenti negoziali per la conclusione del biennio economico 2006 – 2007, il primo della tornata contrattuale 2006 – 2009.

In particolare, per il personale dei due comparti sicurezza – difesa e vigili del fuoco, pur trattandosi di “code”, vale a dire di provvedimenti ad integrazione dei decreti del Presidente della Repubblica già emanati per il periodo di riferimento, in realtà con essi si introduce, in armonia con le disposizioni della legge finanziaria 2008 *medio tempore* intervenute, il nuovo assetto “contrattuale” anche dal punto di vista normativo.

Per il personale del comparto Sicurezza e Difesa, si ricorda che sulla base delle risorse finanziarie stanziata per il biennio economico 2006 – 2007 dalle leggi finanziarie 2006 e 2007, ivi comprese le apposite risorse aggiuntive pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, con i decreti del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 per le Forze di polizia e n. 171 per le Forze armate, relativi al citato biennio economico, erano già stati riconosciuti incrementi retributivi medi mensili pro capite, a regime pieno dall’anno 2008, di circa 123 euro, per un aumento del 4,86%.

Con la legge finanziaria 2008 si è provveduto al completamento del biennio contrattuale 2006-2007 con lo stanziamento di ulteriori risorse finanziarie, in applicazione

degli impegni assunti dal Governo con le parti sociali in data 6 aprile e 29 maggio 2007. Ciò, al fine di retrodatare al 2007 i benefici economici di regime del biennio, previsti solo a decorrere dal 2008 dai citati decreti del Presidente della Repubblica nn. 170 e 171, e per garantire un ulteriore incremento retributivo pari a + 0,39% sui benefici di regime.

Più nel dettaglio, si evidenzia che, prima dell'approvazione della legge finanziaria 2008, con le disponibilità finanziarie di cui all'articolo 15 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito nella legge 29 novembre 2007, n. 222, è stato effettuato il pagamento di una parte della predetta retrodatazione al 2007 relativamente agli aumenti di stipendio, previsti con decorrenza 1° settembre 2007 dai decreti nn. 170 e 171)

E' intervenuta quindi la legge finanziaria 2008, che all'articolo 3, commi 133 e 134, ha completato la retrodatazione degli altri benefici contrattuali al 2007 ed ha integrato le risorse disponibili a decorrere dall'anno 2008 per assicurare lo 0,39%. Inoltre, essa ha stanziato ulteriori risorse finanziarie, pari a 200 milioni di euro lordi annui a decorrere dal 2008, per "valorizzare le specifiche funzioni svolte per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività della tutela economico-finanziaria, e della difesa nazionale, da utilizzare anche in materia di buoni pasto e per l'adeguamento delle tariffe orarie del lavoro straordinario.....".

Così determinatosi il quadro delle risorse finanziarie disponibili per il biennio 2006 – 2007, il 3 dicembre 2008 sono stati avviati e poi sviluppati contestualmente, secondo le espresse previsioni normative di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, tre procedimenti negoziali: uno per le Forze di polizia ad ordinamento civile, comprendente una "contrattazione sindacale", un altro per le Forze di polizia ad ordinamento militare ed un terzo per le Forze armate; questi ultimi due procedimenti hanno compreso una fase di "concertazione" con le rappresentanze del personale militare (COCER).

In data 18 dicembre 2008 è stata quindi raggiunta una prima intesa a livello tecnico, sottoscritta con le organizzazioni sindacali e con le predette rappresentanze, che ha consentito di ripartire fra i due settori dei Corpi di polizia e delle Forze armate i 200 milioni, superando le difficoltà sorte in merito e definendo anche le destinazioni dell'intera disponibilità finanziaria.

Le trattative e la concertazione sono proseguite fino alla stipula dell'accordo sindacale e dei provvedimenti di concertazione, poi recepiti nei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51 per la Forze di polizia e n. 52 per le Forze armate, con cui sono stati definitivamente stabiliti gli istituti normo - economici ed i conseguenti ulteriori benefici

mensili medi pro capite, pari a circa 36 euro per il personale dei Corpi di polizia e a circa 33 euro per quello delle Forze armate, con una spesa annua lorda di 280 milioni di euro.

Considerando anche i benefici medi pro capite riconosciuti dai precedenti decreti nn.170 e 171 del 2007 (circa 124 euro mensili per i Corpi e circa 123 per le Forze), l'incremento complessivo del biennio 2006-2007 è risultato pari a circa 160 euro mensili per i Corpi di polizia e di 156 euro per le Forze armate, per un aumento del 6,3%.

Per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si ricordano i due "contratti" sottoscritti nel 2007 relativamente al quadriennio normativo 2006 – 2009 ed al biennio economico 2006 – 2007 e recepiti nei due DDPR 29 novembre 2007 (l'uno per il personale non direttivo e non dirigente, l'altro per il personale direttivo e dirigente).

Sulla base delle risorse finanziarie stanziata per il biennio economico 2006 – 2007 dalle leggi finanziarie 2006 e 2007, i due "contratti" attribuiscono un beneficio di regime pari al 4,46%; in termini di aumenti medi mensili, gli incrementi retributivi pro capite mensili medi per tutto il comparto, a regime dal 2008, sono pari a euro 104,58 (più precisamente, sempre a regime dal 2008: per i non direttivi e non dirigenti, euro 102,89 medi mensili lordi; per i direttivi, 151,72 medi mensili lordi; per i dirigenti, 291,92 medi mensili lordi).

Come per il personale del comparto Sicurezza e Difesa, anche per il personale del comparto dei vigili del fuoco la legge finanziaria per il 2008 ha incrementato le risorse da destinare ai rinnovi contrattuali del primo biennio economico 2006 - 2007.

Più precisamente, sempre in attuazione dei citati Accordi sottoscritti con le organizzazioni sindacali, la legge finanziaria 2008 (art. 3, comma 133, l. n. 244/2007) ha stanziato ulteriori risorse per il biennio economico 2006 - 2007 del personale in questione, ad integrazione di quelle già previste dalle precedenti leggi finanziarie, in modo da attribuire un ulteriore incremento retributivo pari ad uno 0,39%.

Inoltre, il comma 135 dell'articolo 3 della legge finanziaria 2008 stanziava, oltre alle risorse previste dal comma 133, ulteriori risorse per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pari a 6,5 milioni di euro a decorrere dal 2008, al fine di migliorare l'operatività e la funzionalità del soccorso pubblico.

Infine, per l'attuazione del "Patto" per il soccorso pubblico, il comma 136 dell'articolo 3 della legge finanziaria 2008 stanziava, limitatamente al solo anno 2008, ulteriori 10 milioni di euro.

A conclusione delle trattative negoziali svoltesi nei primi mesi del 2008, il 13 marzo sono stati sottoscritti gli accordi sindacali, poi recepiti dai due DDPR 7 maggio 2008, rispettivamente per il personale non direttivo/non dirigente e per il personale

direttivo/dirigente. Pur trattandosi di provvedimenti integrativi di quelli già emanati nel 2007, i due citati DDPR costituiscono i primi “contratti” per i dipendenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel riformato ordinamento ad opera della legge 30 settembre 2004, n. 252, e del decreto legislativo attuativo 13 ottobre 2005, n. 217, che, con effetto dal 2006, hanno sottratto la disciplina del relativo rapporto di impiego alla contrattazione collettiva nazionale presso l’ARAN. Sotto il profilo normativo, quindi, in linea generale, i due DDPR 7 maggio 2008 rinominano e riconducono nell’alveo del regime pubblicistico gli istituti giuridici per l’innanzi disciplinati dal contratto collettivo nazionale privatistico.

Sotto il profilo economico, essi definiscono l’utilizzo di tutte le suindicate risorse, stanziata dalla legge finanziaria 2008 ad integrazione di quelle già attribuite con i due DDPR 29 novembre 2007. In particolare, è prevista la corresponsione di: a) arretrati per la retrodatazione al 1° febbraio dei benefici economici di regime, in applicazione degli accordi Governo – organizzazioni sindacali del 2007; b) un ulteriore aumento retributivo pari allo 0,39% a decorrere dal 2008, come per tutto il pubblico impiego; c) ulteriori benefici con l’utilizzo di risorse aggiuntive (6,5 milioni di euro) a decorrere dal 2008, stanziata per “migliorare l’operatività e la funzionalità del servizio pubblico”. È inoltre previsto l’utilizzo di 10 milioni di euro, per il solo anno 2008, per il miglioramento della qualità del servizio di soccorso.

Complessivamente, nel biennio economico 2006 – 2007, al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco sono stati attribuiti incrementi retributivi di regime medi pro capite pari a circa 124 euro mensili lordi (+ 5,29%).

Per il personale della carriera prefettizia, il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2008, n. 105, recepisce il contenuto dell’accordo sindacale sottoscritto il 18 marzo 2008, relativo al quadriennio 2006-2009 per gli aspetti giuridici ed al biennio 2006-2007 per gli aspetti economici.

Pur nelle peculiarità delle funzioni proprie della carriera prefettizia, nel provvedimento possono rinvenirsi diversi aspetti della disciplina giuridica ed economica del rapporto che sono comuni alla dirigenza di altri settori del pubblico impiego. Si tratta di aspetti suscettibili di essere regolati consensualmente, così come avviene per le altre categorie, mentre per i profili più delicati e specifici che contraddistinguono l’impiego del personale prefettizio, il decreto legislativo n. 139 del 2000 ha operato la scelta di una disciplina unilaterale, sottratta alla mutevolezza e all’elasticità che sono proprie degli strumenti bilaterali in tema di pubblico impiego.

Per quanto riguarda gli aspetti giuridici, il decreto del Presidente della Repubblica conferma, nel loro impianto complessivo, le disposizioni contenute nei precedenti “contratti” (in particolare, i DDP n. 316/01 e 252/03), apportando però alcune modifiche, rispondenti all’esigenza di una migliore definizione e attualizzazione di taluni istituti. Sul piano retributivo - proseguendo nel senso indicato dai precedenti provvedimenti negoziali e come per la dirigenza “contrattualizzata” ai sensi del decreto legislativo n. 165/2001 - il trattamento economico è onnicomprensivo ed è articolato in una componente stipendiale di base, nonché in altre due componenti, correlate la prima alle posizioni funzionali ricoperte ed agli incarichi ed alle responsabilità esercitati e la seconda ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati. La componente stipendiale di base, in particolare, è stata determinata tenendo conto dell’esigenza di realizzare un proporzionato rapporto tra lo stipendio del prefetto e quello di ciascuno dei rimanenti gradi della carriera.

Complessivamente, nel biennio economico 2006 – 2007, al personale della carriera prefettizia sono stati attribuiti incrementi retributivi di regime medi pro capite pari a circa 280 euro mensili lordi (+ 4,85%).

Per il personale della carriera diplomatica, le trattative negoziali per la definizione dell’accordo sindacale si sono concluse il giorno 28 marzo 2008 con la sottoscrizione dell’accordo sindacale, poi recepito nel decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2008, n. 94, relativo al biennio economico 2006 – 2007. Per questa categoria di personale deve rilevarsi una sfasatura del periodo contrattuale rispetto a tutto il pubblico impiego, atteso che il 2006 – 2007 per i diplomatici costituisce il secondo biennio economico, mentre per tutto il pubblico impiego è il primo della tornata contrattuale quadriennale 2006 – 2009.

Le risorse destinate alla copertura degli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici del personale appartenente alla carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, sono state previste dalle leggi finanziarie 2006 (articolo 1, commi 177 e 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266), 2007 (articolo 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) e 2008 (articolo 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

Inoltre, il decreto definisce l’utilizzo delle risorse aggiuntive stanziata dalla legge 27 dicembre 2007, n. 246, pari a 9 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.

Gli incrementi sono stati previsti in modo da tendere verso un proporzionato rapporto fra tutti i gradi della carriera diplomatica, tenuto anche conto del rilievo delle posizioni funzionali ricoperte. Relativamente alla composizione della retribuzione complessiva, è stata incrementata la parte destinata al trattamento accessorio, che è passata dal 25% del precedente biennio al 30% attuale, con un rapporto 70/30 tra la parte stipendiale fondamentale e quella

accessoria. All'interno di quest'ultima è stata prevista una lieve modifica a favore della retribuzione di posizione rispetto a quella di risultato (dal 70/30 del precedente biennio al 72/28 attuale).

Complessivamente, nel biennio economico 2006 – 2007, al personale della carriera diplomatica sono stati attribuiti incrementi retributivi di regime medi pro capite pari a circa 286 euro mensili lordi (+ 4,85%). Considerando anche le risorse aggiuntive di cui alla legge n. 246/2007, al personale diplomatico è stato attribuito nel biennio un ulteriore 8%.

La tabella che segue elenca, in ordine cronologico, i decreti del Presidente della Repubblica emanati nel corso del 2008 per il personale in regime di diritto pubblico.

Tabella: Decreti del Presidente della Repubblica – anno 2008.

1	7 maggio 2008	Decreto del Presidente della Repubblica recante "Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".
2	7 maggio 2008	Decreto del Presidente della Repubblica recante "Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".
3	4 aprile 2008	Decreto del Presidente della Repubblica n. 105, recante "Recepimento dell'accordo sindacale relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007, riguardante il personale della carriera prefettizia."
4	24 aprile 2008	Decreto del Presidente della Repubblica n. 94, recante "Recepimento dell'accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia (biennio 2006-2007)."
5	18 dicembre 2008	Preintesa con le organizzazioni sindacali ed i rappresentanti del personale militare relativa ai decreti del Presidente della Repubblica integrativi del biennio economico 2006 – 2007 per il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate (poi recepita con i DDP n.51 e 52 del 16 aprile 2009).

Per completezza di informazioni si aggiunge che, relativamente al biennio economico 2008 -2009, per tutto il pubblico impiego la legge finanziaria per il 2008 (art. 3, comma 144, legge 24 dicembre 2007, n. 244), ha stanziato le risorse occorrenti per corrispondere l'indennità di vacanza contrattuale; con la successiva legge finanziaria per il 2009 (art. 2, comma 28, legge 22 dicembre 2008, n. 203) sono state stanziati (a decorrere dal 2009) ulteriori risorse a titolo di adeguamento delle retribuzioni ai tassi d'inflazione programmata (TIP), tali da consentire un aumento retributivo complessivo nel biennio pari al 3,2%⁸.

Con specifico riguardo al personale in regime di diritto pubblico, nel mese di settembre 2009 sono state avviate le trattative negoziali e la concertazione rispettivamente con

⁸ Per la carriera prefettizia sono state previste, inoltre, risorse aggiuntive pari a 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008

i rappresentanti sindacali e del personale militare (COCER), per pervenire alla definizione degli accordi sindacali e di concertazione relativi al secondo biennio economico 2008 – 2009.

5.3.5 La previdenza complementare nel settore pubblico contrattualizzato.

Il sistema di previdenza complementare, intesa come forma pensionistica volontaria di integrazione alla prestazione obbligatoria generale pubblica, è stato riformato per effetto della legge di delegazione n. 243 del 2004, attuata – per il solo settore privato – dal decreto legislativo n. 252 del 2005.

Infatti, l'applicabilità della predetta riforma ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni era subordinata a successive armonizzazioni da definire previo confronto tra i datori di lavoro (amministrazioni statali, regioni, enti locali, autonomie funzionali) e le organizzazioni comparativamente più rappresentative dei prestatori di lavoro.

La prescrizione del necessario momento pattizio ha creato, in ambito pubblico, una vera e propria riserva di contrattazione negoziale a livello nazionale per l'istituzione delle forme pensionistiche complementari dei dipendenti contrattualizzati: dunque, per dar vita a fondi di previdenza complementare per i lavoratori del pubblico impiego è necessario un atto negoziale collettivo nazionale.

Allo stato attuale sono definite macro-aree di aggregazione tra i vari settori dei dipendenti pubblici ai fini dell'istituzione di corrispondenti fondi di pensione complementare intracompartimentali:

- Scuola;
- Regioni - Autonomie locali - Servizio sanitario nazionale;
- Amministrazioni Statali - Amministrazioni Parastatali - Enti autonomi;
- Università - Ricerca.

Fondi intercompartimentali- Situazione al 31 dicembre 2008

Aree di riferimento	Destinatari potenziali	Fondo istituito	Anno di istituzione	Stato di attività	ISCRITTI
Scuola	1.200.000	ESPERO	2003	OPERATIVO	82.260
Regioni, Autonomie locali, S.S.N. ⁽⁹⁾	1.200.000	PERSEO	2007	NON OPERATIVO	
P.C.M.,	260.000	SIRIO	2007	NON	

⁹ Nel gennaio 2008 hanno aderito al Fondo Perseo i dirigenti medici e veterinari, i dirigenti sanitari, professionali e tecnici amministrativi del S.S.N.,

Ministeri, Enti Pubblici non Economici, Enac, Cnel				OPERATIVO	
Università e Ricerca	70.000	Non istituito			

Fondo "ESPERO".

Per quanto concerne il Fondo pensione "ESPERO" per il personale della Scuola (1.200.000 dipendenti), unico fondo pensione attualmente esistente ed istituito nell'anno 2003, dal 1° gennaio 2005 è stato previsto il periodo di inizio di operatività, anche ai fini di determinare una data certa per il riconoscimento in favore degli aderenti del contributo aggiuntivo a carico del datore di lavoro.

Alla data del 31 dicembre 2008 risultano iscritti al Fondo Espero 82.260 unità lavorative ed i contributi versati ammontano a circa 154 milioni di Euro; pertanto, il Fondo è entrato nella fase a regime di piena attività, con la costituzione nel febbraio 2007 degli organi sociali del Fondo e con l'impiego delle risorse contributive.

Sono destinatari del Fondo

- 1) i lavoratori dipendenti del comparto Scuola (Ccnl 26-5-1999) e AFAM;
- 2) i lavoratori dipendenti da:
 - Scuole private, parificate e legalmente riconosciute e paritarie (accordo quadro 22 marzo 2007);
 - Enti o Istituti per la formazione professionale (accordo quadro 27 febbraio 2007);
 - Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo istitutivo del Fondo o del contratto collettivo del comparto Scuola.

Iscritti
 Anno 2008 : 82.260
 Anno 2007: 77.756
 Anno 2006: 53.151

Amministrazioni scolastiche associate (da definire) Anno 2007: 10.904

Anno 2006: 8.900

Fonte: Espero - Bilancio 2008

Fondo "PERSEO"

Per quanto concerne il comparto delle Regioni, Autonomie locali e Sanità, nel maggio 2007 è stato sottoscritto l'Accordo collettivo per l'istituzione del Fondo pensione pluricomparto "PERSEO" per i lavoratori dei comparti Regioni, Autonomie locali e Servizio Sanitario Nazionale (complessivamente 1.200.000 lavoratori).

Nel gennaio 2008 hanno aderito al Fondo Perseo anche i dirigenti medici e veterinari, nonché i dirigenti sanitari, professionali e tecnici amministrativi del S.S.N. (Accordo del 21 gennaio 2008).

Fondo “SIRIO”.

Per quanto riguarda il comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri, degli Enti pubblici non economici, dell’ E.N.A.C. e del C.N.E.L., nell’ottobre 2007 è stato sottoscritto l’Accordo per l’istituzione del Fondo pensione complementare denominato “SIRIO” per i 260.000 lavoratori dei relativi comparti.

Aree Università’ - Ricerca

Le aree dell’Università e della Ricerca hanno completato le procedure negoziali per avviare la previdenza complementare, ma non hanno ancora contrattualmente identificato le voci retributive sulle quali applicare le percentuali contributive a carico del datore di lavoro.

Attività normativa

Il Dipartimento della funzione pubblica ha svolto l’attività preparatoria ed istruttoria finalizzata all’emanazione del D.P.C.M. 29 ottobre 2008, che disciplina le modalità di nomina dei rappresentanti di parte datoriale in tutti gli organi collegiali (provvisori e definitivi) dei fondi pensione destinati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, e prevede che la designazione dei componenti di parte pubblica sia formalizzata con decreto del Ministro per le Riforme e l’Innovazione nella Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale.

5.3.6 La rappresentatività sindacale

L'”Operazione Trasparenza”, avviata nel corso dell'anno 2008 dal Ministro Brunetta, ha, indirettamente, interessato anche la rappresentatività sindacale, atteso che sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica i dati relativi alla fruizione dei permessi, dei distacchi e delle aspettative sindacali non retribuite, avvenuta nell'anno 2006 nelle pubbliche amministrazioni.

Con la pubblicazione in esame si è così data la possibilità di un controllo capillare sulla quantità delle prerogative in argomento godute dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali rappresentative, operanti nei singoli Comparti e nelle relative autonome Aree di contrattazione della dirigenza.

Alle associazioni riferite, infatti così come statuito dall'art. 43 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, vanno riconosciute le ricordate prerogative in rapporto al loro grado di rappresentatività, come accertato dall'ARAN all'inizio di ogni biennio contrattuale.

Sempre in materia di rappresentatività, l'anno 2008 ha registrato ben due interventi del Consiglio di Stato su delicate e complesse questioni attinenti alla formazione della delegazione sindacale trattante e alla sottoscrizione dei contratti collettivi presso l'ARAN.

Con il primo degli interventi di cui sopra (parere Sez. I n. 1662/8) l'alto Consesso ha avuto modo di affermare che *“l'ARAN nell'esercizio delle competenze attribuite dall'art. 43 dell'appena menzionato decreto legislativo (n.d.r. d.lgs. 165/2001) non sia vincolata dalla lettera di cui trattasi, la quale può essere considerata solo come elemento di valutazione”*.

La questione rifletteva la possibilità di ammissione, con riserva, su segnalazione del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, alle trattative di Area per il rinnovo del CCNL -quadriennio 2006/2009- di un'organizzazione sindacale, priva del requisito della rappresentatività sindacale. La richiesta da parte del Ministro all'ARAN era stata formulata oltre che per assicurare una pronta definizione del contratto di lavoro citato, per garantire il principio *“...di economicità dell'azione amministrativa...”*, atteso che l'organizzazione interessata, per la precedente tornata contrattuale 2002/2005, aveva impugnato l'esclusione dalle trattative per identica problematica, contenzioso all'epoca non definito, essendo pendente il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione. Nella richiesta di parere al Consiglio di Stato era stato, tra l'altro, evidenziato che:

- *-ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. a), della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, spetta al Dipartimento della funzione pubblica- la cui costituzione com'è noto, viene operata nell'ambito della Presidenza del Consiglio*

dei Ministri con le conseguenze che le relative attribuzioni sono in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri-“ l’attività di indirizzo e di coordinamento generale in materia di pubblico impiego”;

- *-l’art. 5, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, significativamente, prevede che : “ Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 95, primo comma, della Costituzione...adotta le direttive per assicurare l’imparzialità, il buon andamento e l’efficienza degli uffici pubblici e promuove le verifiche necessarie...”*

Il Consiglio di Stato nell’occasione suddetta si è espresso nel senso che il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, pur se titolare, in virtù di apposita delega, delle funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, in materia di pubblico impiego, non “...possa adottare un atto di natura provvedimentale, idoneo ad incidere sulle competenze dell’ARAN, in quanto, l’attività di indirizzo e coordinamento generale”, esercitata ai sensi della normativa richiamata, ha “*natura di indirizzo politico-amministrativo sia sotto l’aspetto soggettivo perchè provengono da un organo preposto all’indirizzo e alla direzione al massimo livello della cosa pubblica, sia sotto l’aspetto oggettivo perchè riguardano la costituzione, la salvaguardia ed il funzionamento dei pubblici poteri nella loro organica struttura e nella loro coordinata applicazione...*”.

Il secondo intervento ha riguardato la problematica afferente alla percentuale richiesta per la sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali presso l’ARAN. Com’è noto l’art. 43, comma 3, del menzionato decreto legislativo statuisce che “*l’ARAN sottoscrive i contratti collettivi verificando previamente, sulla base della rappresentatività accertata per l’ammissione alle trattative..., che le organizzazioni sindacali che aderiscono all’ipotesi di accordo rappresentino almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale nel comparto o nell’area contrattuale, o almeno il 60 per cento del dato elettorale nel medesimo ambito*”.

Era sorta questione se tale percentuale del 51 per cento dovesse essere calcolata rispetto a tutte le sigle sindacali censite nel comparto o rispetto alle sole organizzazioni rappresentative ammesse alla contrattazione. Il Consiglio di Stato, Sez. I, nel parere n. 4108/2008, si è espresso nel senso della seconda ipotesi sopra rappresentata, considerato che la prima potrebbe “*comportare effettivamente delle difficoltà applicative*” ove dovesse ricorrere il caso limite “*...di presenza nel comparto o area di una pletora di organizzazioni non rappresentative (con percentuale inferiore al 5%), che nel loro complesso, però, assommino una percentuale superiore al 49 per cento della media delle deleghe e dei voti*”. In tale evenienza, continua l’alto Consesso si determinerebbe “*...un vulnus- di certo contrario*

all'intentio legis- all'intero sistema della contrattazione collettiva perché, paradossalmente, le organizzazioni sindacali ammesse al tavolo negoziale in quanto rappresentative, non potrebbero comunque, anche se in ipotesi tutte favorevoli all'adesione, portare a termine il compito loro affidato, vale a dire la predisposizione e sottoscrizione del contratto".

Sempre in tema di rappresentatività, è necessario evidenziare che il 1° febbraio 2008 è stato sottoscritto l'accordo quadro per la definizione delle autonome aree della dirigenza per il quadriennio 2006/2009. L'accordo in parola ha consentito l'individuazione delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali rappresentative, biennio 2006/2007, nelle predette autonome aree di contrattazione della dirigenza.

Va precisato, inoltre, che nell'ambito degli accordi sindacali del personale dirigente e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, confluito nel D.P.R. 7 maggio 2008, è stata introdotta la disciplina delle federazioni sindacali, analoga a quella prevista per il restante personale ricompreso nei comparti e nelle aree di contrattazione collettiva di cui al CCNQ 26 settembre 2007, della quale si è detto, approfonditamente, nella Relazione al Parlamento per l'anno 2007.

E', altresì, utile sottolineare che per il personale della carriera prefettizia e per il predetto personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, destinatari della disciplina regolante la contrattazione di natura pubblicistica, sono stati emanati i decreti ministeriali di individuazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai fini della loro partecipazione al rinnovo degli accordi sindacali relativi al biennio 2008/2009.

Infine, per completezza è necessario evidenziare che l'art. 46*bis* del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha previsto la riduzione e la razionalizzazione delle prerogative sindacali, demandandole al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. In data 23 febbraio 2009, il Ministro Brunetta ha emanato il decreto di revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali autorizzabili a favore del personale dipendente dalle amministrazioni di cui agli artt. 1, comma 2, e 70, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Il D.M. in esame ha disposto la riduzione del 15% delle suddette prerogative sindacali, a decorrere dal 1° luglio 2009, sia per le Aree di contrattazione autonoma della dirigenza che per i Comparti, ad eccezione dei Comparti "Regioni e Autonomie locali" e "Servizio sanitario nazionale", nonché delle Aree dirigenziali II, III e IV, questi ultimi esclusi dal citato art.46*bis*.

Il decreto demanda la rideterminazione e la distribuzione dei contingenti ad appositi accordi quadro presso l'ARAN. In caso di mancata definizione dei suddetti accordi, l'art. 3, comma 3, del D.M. prevede l'immediata operatività delle allegate tabelle. Inoltre, fino

all'entrata in vigore degli accordi le Amministrazioni devono, comunque, provvedere alla predetta riduzione del contingente dei permessi per l'espletamento del mandato.

Da ultimo, è utile aggiungere che in data 28 luglio 2009, è stata siglata l'ipotesi di contratto collettivo nazionale quadro di modifica del CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti 2008 – 2009 del 26 settembre 2008, in attuazione del menzionato decreto ministeriale.

I conflitti sindacali nell'ambito dei servizi pubblici essenziali

Gli adempimenti concernenti l'attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni ed integrazioni, sono stati esercitati fino al 6 maggio 2008 dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, per effetto della delega contenuta nel DPCM 15 giugno 2006 e, successivamente, dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione in armonia con quanto previsto dal DPCM di delega del 13 giugno 2008. Tali adempimenti attengono all'applicazione delle riferita legge n.146/1990 per i casi di proclamazione di azioni sindacali, comportanti l'astensione dal lavoro, per i dipendenti pubblici, con qualifica di dirigente e non, ricompresi, rispettivamente, nelle aree e nei comparti di contrattazione collettiva, nonché per il personale della carriera prefettizia e diplomatica, per i professori e ricercatori universitari, per i dipendenti della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per il personale dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), del Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA), dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), dell'Unioncamere e dell'Ufficio Italiano Cambi.

A proposito di tale ultimo personale, è utile qui evidenziare che lo stesso è confluito nella Banca d'Italia.

A seguito del DPCM di delega del 18 luglio 2008 i restanti Ministri sono stati delegati *ratione materia* per i casi di proclamazione di sciopero interessanti il personale del pubblico impiego diverso da quello indicato nel predetto DPCM 13 giugno 2008.